

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5245 del 11/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA IL MONDO CHE VORREI DI BONALUME PAOLO LUCA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "PENSIONAMENTO CANI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA SANT'OMOBONO N° 92.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5415 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **IL MONDO CHE VORREI DI BONALUME PAOLO LUCA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "PENSIONAMENTO CANI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BESENZONE (PC), VIA SANT'OMOBONO N° 92.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **IL MONDO CHE VORREI DI BONALUME PAOLO LUCA**, avente sede legale in Comune di Besenzone, Via Sant'Omobono n° 92, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di sportello Unico anche per il Comune di Besenzone) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 28/05/2018, prot. n° 7175 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/8584), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "pensionamento cani" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Besenzone, Via Sant'Omobono n° 92;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 20/07/2018, prot. n° 9881 (acquisita agli atti il 23/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/11547);

Verificato che:

- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dal lavaggio dei box, delle strutture e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività in oggetto vengono trattate mediante un degrassatore e n° 2 fosse Imhoff (una da 3 A.E. e una da 9 A.E.);
- le acque reflue domestiche vengono trattate mediante n° 2 degrassatori e una fossa Imhoff da 5 A.E.;
- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e quelle domestiche in uscita dagli impianti di trattamento di cui sopra recapitano in un depuratore a fanghi attivi dimensionato per 15 A.E.;
- lo scarico è classificato come scarico di acque industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- lo scarico in uscita dal depuratore a fanghi attivi recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" (S.P. n. 46) confluyente nel canale consortile Diversivo di Besenzone (canale di bonifica di solo scolo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Besenzone in merito all'impatto acustico con nota 04/09/2018, prot. n° 2663 (acquisito agli atti il 05/09/2018 con prot. n° PGPC/2018/13456);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso in merito allo scarico dalla Sezione Provinciale dell'ARPAE con nota 18/09/2017, prot. n° PGPC/2018/14507;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso in merito allo scarico dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 27/09/2018, prot. n° CBP/11120 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/15037);

Preso atto che il Comune di Besenzone interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota del 4/9/2018 prto. n. 2663 ed acquisita agli atti con prot. n. 13456 in data 5/9/2018 ha espresso parere favorevole nel rispetto di disposizioni;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **IL MONDO CHE VORREI DI BONALUME PAOLO LUCA** per l'attività "pensionamento cani" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Besenzone, Via Sant'Omobono n° 92;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta

dalla Ditta **IL MONDO CHE VORREI DI BONALUME PAOLO LUCA** (C. FISC. BNLPLC67S24F205C) per l'attività di "pensionamento cani" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Besenzone, Via Sant'Omobono n° 92 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico nel rispetto della seguente disposizione: *"è necessario un attento controllo quotidiano degli animali non trascurando il ricorso alle tecniche non cruenti di controllo dell'abbai, qualora insorgessero problematiche in tal senso"*;

2. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.), avente recapito nel corpo idrico recettore cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Diversivo di Besenzone, le seguenti prescrizioni:

- a) con opportuna periodicità, dovrà essere verificato che le acque reflue industriali assimilate alle domestiche rispettino (prima di ogni trattamento depurativo) i valori stabiliti dalla Tabella 1 punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff e dal depuratore, nonché i grassi dai degrassatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) i pozzetti di ispezione delle condotte fognarie dovranno risultare sempre accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo (indicato con la sigla "PP" nella planimetria del 16/07/2018) deve anche consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della classificazione e modalità dello scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli imbinati di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza nel proprio parere del 27/09/2018, prot. n° CBP/11120, trasmesso anche alla Ditta in oggetto;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente

dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.